



Decreto Dirigenziale n. 51 del 14/02/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO ALLA PROPOSTA DI "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE" - SOGGETTO PROPONENTE ED AUTORITA' PROCEDENTE: REGIONE CAMPANIA A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO - SETTORE FORESTE CACCIA E PESCA.- CUP 877

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 42/2001/CE, detta norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- b. che, con D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009, è stato emanato il regolamento regionale di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania;
- c. che, con D.G.R. n. 203 del 5 Marzo 2010, sono stati approvati gli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica in Regione Campania";
- d. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 Dicembre 2010";
- e. che, con D.P.G.R. n. 238 del 8 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO:

- a. che, con nota acquisita al prot. n. 462057 del 27.05.2010, la Regione Campania A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Foreste Caccia e Pesca ha trasmesso istanza di V.A.S. e di V.I., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente alla proposta di "Piano Faunistico Venatorio Regionale";
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI :
 - b.1 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - b.2 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che, con D.D. n. 648 del 04.10.2011 e successivi aggiornamenti, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- d. che l'istruttoria del "Piano Faunistico Venatorio Regionale" è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente", al Gruppo istruttore D'Alterio - Sabatino - Carfora;
- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura integrata di V.A.S. e V.I. è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO:

- a. che, nella seduta del 26.07.2012, la Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. ha esaminato la proposta di Piano in argomento ed ha espresso parere favorevole in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione d'Incidenza, prevedendo che lo stesso, oltre alle misure di mitigazione previste dal Rapporto Ambientale, venga integrato con le seguenti prescrizioni:
 - 1.2 al paragrafo 1.1 La gestione faunistico- venatoria - Evidenziare la normativa di riferimento, in particolare quella regionale, e verificarne la vigenza: per esempio la Direttiva 79/409/CEE "Direttiva Uccelli", è stata sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE;
 - 1.2 al paragrafo 1.2 Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Valutazione di Incidenza (V.I.) - includere la Valutazione di Incidenza e descrivere le procedure seguite;

- 1.2 al paragrafo 2.2, Rete Natura 2000, sottoparagrafo Regolamentazione faunistico-venatoria nei Siti Natura 2000 - verificare l'attualità della normativa di riferimento; specificare inoltre le prescrizioni che l'Autorità Ambientale ha finora evidenziato in merito all'attività venatoria ordinaria (Calendario Venatorio) nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- 1.2 al paragrafo 2.3 Altre aree protette - specificare la possibilità di derogare a specifici divieti relativi alle aree protette prevista dalla normativa statale (legge 394/1991 e 157/1996 e regionale (L. R. 33/1993);
- 1.2 al paragrafo 2.4 Aree contigue - aggiungere le Aree contigue del Parco Nazionale del Vesuvio, formalmente istituite con D.G.R. n.5304 del 6.8.1999 nonché il provvedimento regolamentare (D.P.G.R. n. 516/2001) che dispone in merito all'Attività venatoria nelle Aree Contigue del P.N.C.V.D.;
- 1.2 al paragrafo 2.5 Zone di rispetto venatorio - aggiungere la cartografia relativa alle Aree boscate percorse dal fuoco per il periodo indicato dalla L. 353/2000; tale cartografia dovrà essere inserita ogni anno anche nel calendario venatorio; inserire inoltre tra le zone di rispetto anche:
 - le vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
 - le zone dove esistono beni monumentali;
 - i giardini, parchi pubblici e privati, i terreni adibiti ad attività sportive;
 - le aie e corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
 - le zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri dalle strade carrozzabili, ferrovie, filovie, funivie;
 - i terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve o terreni allagati da piene di fiume, così come disposto dalla vigente normativa;
- 1.2 al paragrafo 2.6 Aspetti faunistici - limitare la parte relativa alle citazioni bibliografiche, e sintetizzare gli aspetti faunistici più rilevanti per invertebrati, pesci, anfibi e rettili, evidenziandone le relazioni con la pianificazione faunistico-venatoria; tale ultima prescrizione va applicata anche alla parte relativa ai mammiferi. Al sottoparagrafo Uccelli, correggere le specie cacciabili ed evidenziare che quelle non autoctone subiscono il divieto di immissione al fine di preservare gli equilibri nell'ecosistema.
- 1.2 al paragrafo 2.9 Specie di interesse venatorio - evidenziare la norma che definisce le specie cacciabili, piuttosto che l'elenco, al fine di includere eventuali modificazioni successive; occorre specificare meglio, inoltre, al sottoparagrafo lepre che la Lepre Europea, pur non essendo autoctona ha di fatto sostituito la lepre italiana e per tale motivo si può considerare naturalizzata;
- 1.2 al paragrafo 2.10 Specie aliene e alloctone - rivedere le incoerenze relative alle due specie di Lepre, evidenziare la specie quaglia giapponese, oggetto di corpose immissioni, e specificare la descrizione delle specie alloctone citate, eventualmente al fine di evidenziarne le differenze da quelle autoctone;
- 1.2 al paragrafo 3.1 Definizione e criteri per il calcolo del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) - deve essere individuato un criterio omogeneo per il calcolo che tenga conto delle indicazioni dell'ISPRA ex INFS che nel documento tecnico n.° 15, "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" elaborato ai sensi dell'art. 9, comma 11, della Legge 157/92 dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (attualmente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – I.S.P.R.A.) ha chiarito il principio ispiratore della legge 157/92, in relazione alla determinazione del T.A.S.P., teso all'individuazione del territorio potenzialmente utile per la fauna, suscettibile pertanto di essere assoggettato alla pianificazione faunistico-venatoria; il criterio deve quindi essere reso omogeneo per i piani provinciali e per quello regionale;
- 1.2 al paragrafo 4: Analisi dei PFV provinciali - per tutti i piani delle province è necessario evidenziare che:
 - l'istituzione delle Oasi di protezione della fauna è finalizzata al rifugio, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica, in territori dove tali funzioni non sono altrimenti

realizzabili; per tale motivo è improprio istituire tali strutture in aree già protette ai sensi della L. 394/91. È inoltre opportuno evidenziare che le zone di protezione richiamate all'articolo 1, comma 5 della L. 157/1992, come modificato dalla L. 96/2010, ove sovrapponibili alle Z.P.S. in territori non ulteriormente protetti, rappresentano i siti di elezione per l'istituzione delle Oasi di protezione della fauna.

- l'istituzione delle Zone di ripopolamento e cattura e di Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale deve seguire criteri di idoneità ambientale specie-specifica, dimensionali, ed analitici al fine di validare le scelte effettuate; inoltre le aree individuate per l'istituzione di tali strutture qualora ricadenti nei SIC e nelle ZPS dovranno essere assoggettate a V.I. caso per caso, per l'impossibilità di stabilire genericamente ed a priori l'effetto di immissioni e/o di prelievi di specie faunistiche su tali territori.
- l'istituzione delle Aziende Faunistico venatorie ed Agriturismo-venatorie qualora ricadenti nei SIC e nelle ZPS dovrà essere assoggettata a V.I. caso per caso, per l'impossibilità di stabilire genericamente ed a priori l'effetto delle strutture su tali territori.
- l'istituzione delle Aree addestramento, allenamento e gare dei cani (ZAC) deve riguardare territori di scarso interesse faunistico, pertanto sono da escludere le aree protette e le ZPS, va valutato caso per caso l'interessamento di territori che fanno parte di SIC.
- anche per gli appostamenti fissi ricadenti in SIC o ZPS con territorio non altrimenti protetto, la valutazione ambientale deve essere effettuata caso per caso.
- verificare la completezza dell'elencazione dei valichi montani interessati da rotte migratorie e la coerenza con la definizione data dall'INFS nella nota n. 1598/T-A50 del 16.03.1993.
- in merito alla pianificazione delle immissioni tenere conto di quanto già richiamato in merito al conflitto tra lepre europea e lepre italiana, ed alla disponibilità in quantità significative di esemplari di tali specie. Per quanto attiene le immissioni in Aree SIC e ZPS queste possono essere effettuate solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

- 1.2 Al paragrafo 5 Compatibilità dei PFVP con le linee guida - il Piano riporta alcuni rilievi in merito all'omogeneità dei Piani provinciali ed alla rispondenza alle linee guida dell'ISPRA (ex INFS), alcuni di tali rilievi che coinvolgono le valutazioni ambientali, sono condivisi e vengono riportati nelle seguenti prescrizioni:

5.1 Avellino

Si rileva mancanza di corrispondenza tra analisi faunistica e proposte di piano; sono citate specie non presenti sul territorio (Corvo, Scoiattolo), ed attribuite specie ad ambienti diversi da quelli propri (in ambiente boschivo le averle, il gheppio, ecc.), viene del tutto omessa l'importanza di alcune aree per specie importanti (Picentini per il Lupo, Ufita - Arianese per i Nibbi).

Il calcolo della T.A.S.P. deve essere effettuato sottraendo alla superficie territoriale complessiva le superfici faunisticamente improduttive in essa ricadenti e cioè le aree urbane o fortemente urbanizzate e quelle occupate da ferrovie, autostrade e strade nei tratti extraurbani (con eccezione delle gallerie);

il Calcolo della Superficie di riferimento per la capienza venatoria

Tra le aree sottratte alla gestione programmata della caccia sono state erroneamente calcolate più volte alcune superfici:

1. aree urbane incluse nei parchi;
2. rotte migratorie dell'avifauna: il divieto venatorio è previsto solo per i valichi montani interessati dalle rotte migratorie.

Tra le ZRC proposte quella di Chianche - Petruro Irpino – Torrioni – S. Paolina – ha una estensione inferiore al minimo indicato dalle linee guida di ISPRA.

Devono essere indicate le aree idonee per l'ubicazione dei Centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo, e per i Centri privati di riproduzione della fauna selvatica anche allo stato naturale

Devono essere indicate le aree idonee per le Zone di addestramento, allenamento e gare dei cani. Per quanto riguarda le strutture proposte, non è indicato se si tratta di ZAC con o senza abbattimento di fauna. Si evidenzia che alcune delle strutture proposte o esistenti ricadono in zone non idonee, tra cui alcune in ZPS.

Gli Appostamenti fissi ex novo sono consentiti solo se rientrano nel numero di tali strutture autorizzate e presenti nell'annata 1989-90, non sono elencati e localizzati quelli già autorizzati.

Manca l'indicazione del valico montano interessato da rotte migratorie della Sella di Conza.

In merito alle immissioni di Lepre europea (*Lepus europaeus*) è sempre opportuno verificare preliminarmente l'assenza della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*), nelle aree di liberazione, sicuramente segnalata nell'area di Solofra.

L'immissione della Coturnice dovrebbe essere effettuata solo successivamente ad un piano di ripopolamento basato sul monitoraggio della specie, di cui non è consentito il prelievo da tempo.

La Pernice rossa è fauna estranea a quella autoctona della Campania e pertanto la sua immissione è incompatibile con le linee guida.

Dal Rapporto Ambientale della VAS sono emersi impatti negativi da rimuovere:

1. immissioni di pernice rossa e lepre europea;
2. interferenza delle ZRC con i siti Natura 2000;
3. uso di specie o popolazioni alloctone nei centri di produzione di fauna selvatica e nelle ZAC;
4. interferenza dei centri di produzione della fauna selvatica con aree protette e con siti natura 2000;
5. interferenza delle ZAC con aree protette e con siti natura 2000;
6. appostamenti fissi anche in ZPS;
7. immissioni faunistiche in ambiti di possibile interferenza con aree protette e siti natura 2000.
8. Non risulta protetto il fiume Ofanto, importante per specie di importanza comunitaria (ad es. Lontra, Nibbio reale, Bibbio bruno, Falco pellegrino, Averla capirossa), per cui si prescrive l'istituzione di un'Oasi di protezione in tale Area:

5.2 Benevento

Si ritiene che sia da rivedere l'elenco delle specie presenti tenendo conto che la distribuzione della Coturnice in Provincia di Benevento appare sovradimensionata, la specie viene segnalata con pochi esemplari sul solo Monte Mutria.

Le seguenti specie, riportate nel Piano non sono attualmente segnalate per la Provincia di Benevento: Lepre italiana, Scoiattolo, Lontra; così come il Falco sacro l'Occhione, il Gufo reale e la Cincia dal ciuffo.

Non sono segnalate nel piano alcune specie presenti come la Balia nera e il Corvo imperiale. La Testuggine d'acqua non è presente in Provincia di Benevento.

Il calcolo della T.A.S.P. deve essere effettuato sottraendo alla superficie territoriale complessiva le superfici faunisticamente improduttive in essa ricadenti e cioè le aree urbane o fortemente urbanizzate e quelle occupate da ferrovie, autostrade e strade nei tratti extraurbani (con eccezione delle gallerie);

Tra le aree sottratte alla gestione programmata della caccia sono state erroneamente calcolate più volte le superfici delle aree urbane incluse nei parchi;

Oasi di protezione

1. Oasi dei Colli Torrecusani – Il territorio dell'Oasi non ricade in zone di particolare interesse faunistico, né per le migrazioni né per la fauna stanziale. La sua istituzione non risulta quindi necessaria secondo le linee guida adottate.

Non deve essere prevista la “possibilità di procedere ad eventuali ristrutturazione dei confini delle oasi già esistenti”, nella relazione del Piano, se non in sede di redazione di modifica o predisposizione di nuovo Piano faunistico.

Per quanto riguarda le ZRC proposte, si prescrive la rimozione delle criticità elencate di seguito:

1. Apice, Apollosa, Circello e Santa Croce del Sannio La loro superficie è inferiore al minimo indicato dalle linee guida dell'ISPRA.
2. La sua superficie è inferiore al minimo indicato dalle linee guida dell'ISPRA.

Deve essere riportata una carta delle zone idonee all'istituzione di Aree addestramento, allevamento e gare dei cani. Tra quelle esistenti o previste, ve ne sono alcune in aree ritenute non idonee secondo le linee guida adottate nel e che per è necessaria la revisione di tali decisioni.

Per le immissioni di Lepre europea (*Lepus europaeus*) si prescrive di prevedere la verifica preliminare dell'assenza di popolazioni autoctone di Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Aspetti di impatto derivanti dalla VAS

Dal Rapporto ambientale della VAS sono emersi i seguenti impatti negativi:

1. immissioni di pernice rossa (non compatibile) e lepre europea (da verificare caso per caso in rapporto alla presenza di lepre italiana);
2. possibile uso di specie o popolazioni alloctone nei centri di produzione di fauna selvatica e nelle ZAC;
3. possibile interferenza dei centri di produzione della fauna selvatica con aree protette e con siti natura 2000;
4. possibile interferenza delle ZAC con aree protette e con siti natura 2000;
5. possibilità di effettuare immissioni faunistiche in ambiti di possibile interferenza con aree protette e siti natura 2000.

5.3 Caserta

Il PFVP della provincia di Caserta non è supportato da un'analisi faunistica basata su rilievi recenti o su valida bibliografia e sono presenti diverse inesattezze dal punto di vista faunistico, che possono determinare un'incongruenza tra situazione faunistica e pianificazione:

1. il Gufo reale è estinto in provincia di Caserta.
2. il Daino non è presente sul Matese.
3. il Corvo (*Corvus frugilegus*) non è presente in Campania.

La citazione alla specie “Pernice” va meglio definita; se ci si riferisce alla specie “Pernice rossa”, questa non è presente sul Matese. Con questo nome in alcune zone montane si fa riferimento alla Coturnice.

In ogni caso deve essere inserita una descrizione di indicatori faunistici che metta in luce chiare relazioni tra situazione faunistica e scelte di piano.

Il calcolo della T.A.S.P. deve essere effettuato sottraendo alla superficie territoriale complessiva le superfici faunisticamente improduttive in essa ricadenti e cioè le aree urbane o fortemente urbanizzate e quelle occupate da ferrovie, autostrade e strade nei tratti extraurbani (con eccezione delle gallerie);

Tra le aree sottratte alla gestione programmata della caccia sono state erroneamente calcolate più volte le superfici delle aree urbane incluse nei parchi;

La Zona di Ripopolamento e Cattura di Selvapiana comprende anche una porzione di territorio del SIC “Media Valle del Fiume Volturno”. Per verificare l'assenza di interferenze con il SIC sarà necessario sottoporre il progetto a specifica e puntuale procedura di Valutazione di Incidenza.

Deve essere prevista la cartografia delle aree idonee alla istituzione di:

1. Centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo
2. Centri privati di riproduzione della fauna selvatica anche allo stato naturale
3. Aree addestramento, allevamento e gare dei cani
4. Appostamenti fissi

Per quanto riguarda la Lepre europea, si prescrive di verificare prima delle immissioni l'assenza di popolazioni autoctone di Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Le immissioni di Daino non sono compatibili con gli indirizzi adottati da questo Piano in quanto specie alloctona.

Aspetti di impatto derivanti dalla VAS

Dal Rapporto Ambientale della VAS sono emersi i seguenti impatti negativi:

1. Introduzione di lepre europea (da verificare caso per caso in rapporto alla presenza di lepre italica);
2. possibile interferenza delle ZRC con i siti Natura 2000;
3. possibile uso di specie o popolazioni alloctone nelle ZAC;
4. possibile interferenza dei centri di produzione della fauna selvatica con aree protette e con siti natura 2000;
5. possibilità di realizzare appostamenti fissi anche in aree importanti per la fauna selvatica;
6. possibilità di effettuare immissioni faunistiche in ambiti di possibile interferenza con aree protette e siti natura 2000.

5.4 Napoli

Verificare le specie di fauna presenti e nidificanti; nella descrizione della fauna presente sono indicate specie che mancano nella bibliografia di settore: Gracchio corallino, Passera lagia, Zigolo capinero, Zigolo giallo e Coturnice, le cui popolazioni naturali sono estinte. Viceversa, non si citano specie come il Fagiano comune, Balestruccio, Cutrettola, Balia dal collare, e non si citano come regolarmente presenti (nidificanti o migranti) altre, come la Canapiglia, Codone, Mestolone, Fistione turco, Moretta tabaccata, Stercorario mezzano, Parrocchetto dal collare e Cuculo dal ciuffo;

Il calcolo della T.A.S.P. deve essere effettuato sottraendo alla superficie territoriale complessiva le superfici faunisticamente improduttive in essa ricadenti e cioè le aree urbane o fortemente urbanizzate e quelle occupate da ferrovie, autostrade e strade nei tratti extraurbani (con eccezione delle gallerie);

Tra le aree sottratte alla gestione programmata della caccia sono state erroneamente calcolate più volte le superfici delle aree urbane incluse nei parchi;

Sono state proposte Oasi di protezione in luoghi in parte già vincolati come Riserva naturale dello Stato (Vivara, Astroni) o Riserva regionale (Lago Patria) o Parco regionale (Laghi flegrei, Monte Barbaro, Monte Nuovo, ecc; Dorsale dei Monti del Partenio) o Parchi nazionali (Somma o Vesuvio). L'istituzione di tali Oasi è impropria e incompatibile con i criteri di valutazione adottati da questo Piano Regionale.

Le Zone di Ripopolamento e Cattura proposte, ricadono in Aree Natura 2000 pertanto il procedimento di istituzione di ciascuna singola ZRC deve prevedere la fase di Valutazione di Incidenza, la sovrapposizione con aree protette, inoltre determina problemi di compatibilità con la normativa Regionale in materia di aree protette. L'istituzione di ZRC nelle foreste demaniali è in contrasto con le finalità di queste aziende e pertanto rende impraticabile il conseguimento dei fini istitutivi delle ZRC. La loro indicazione è pertanto incompatibile con le linee guida adottate.

Devono essere individuati i territori idonei per l'istituzione di Centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo, oppure escludere esplicitamente l'istituzione di tali strutture

Devono essere individuati i territori idonei per l'istituzione di Centri privati di riproduzione della fauna selvatica anche allo stato naturale, oppure escludere esplicitamente l'istituzione di tali strutture aree addestramento, allevamento e gare dei cani

Per quanto riguarda le ZAC con sparo si osserva che sono compresi territori di aree protette in cui è vietato l'utilizzo di armi; Inoltre, sono previste ZAC senza sparo in aree ZPS, dove è vietata l'istituzione di nuove strutture di questo tipo.

Devono essere rivisti i territori in cui si prevede l'istituzione di Appostamenti fissi: nel Comune di Giugliano sono inclusi territori importanti per la fauna migratrice, nonché aree protette.

Il litorale costiero non è considerabile "valico montano".

Il Valico Vesuvio e Monte Somma è già incluso in zona interdetta alla caccia (Parco Nazionale del Vesuvio); lo stesso dicasi per la Dorsale del Partenio.

Deve essere riportato il Valico di Monte Vico Alvano sui Monti Lattari.

Immissioni faunistiche

Non si ritiene che in provincia di Napoli siano presenti territori che presentino habitat idoneo alla presenza di Coturnice, e pertanto tali immissioni sono precluse;

Per quanto riguarda la Lepre europea, si prescrive di verificare prima delle immissioni l'assenza di popolazioni autoctone di Lepre italica (*Lepus corsicanus*).

Aspetti di impatto derivanti dalla VAS

Nel Rapporto Ambientale sono stati individuati i seguenti impatti negativi:

1. Introduzione di lepre europea; (da verificare caso per caso in rapporto alla presenza di lepre italica);
2. possibile interferenza delle ZRC con i siti Natura 2000;
3. possibile uso di specie o popolazioni alloctone nelle ZAC;
4. possibile interferenza dei centri di produzione della fauna selvatica con aree protette e con siti natura 2000;
5. pianificazione di appostamenti fissi anche in aree importanti per la fauna selvatica;
6. possibilità di effettuare immissioni faunistiche in ambiti di possibile interferenza con aree protette e siti natura 2000;
7. Rispetto al precedente Piano Faunistico vengono eliminate le seguenti zone importanti per l'avifauna migratrice e nidificante, tra cui specie di importanza comunitaria (ad es. Falco pellegrino):
 - Punta Caruso di Ischia
 - Isola di Capri
 - Costiera Amalfitana (tratto in provincia di Napoli)

Si prescrive pertanto l'istituzione di un'Oasi di protezione in almeno uno dei siti indicati.

5.5 Salerno

Il calcolo della T.A.S.P. deve essere effettuato sottraendo alla superficie territoriale complessiva le superfici faunisticamente improduttive in essa ricadenti e cioè le aree urbane o fortemente urbanizzate e quelle occupate da ferrovie, autostrade e strade nei tratti extraurbani (con eccezione delle gallerie);

L'oasi di protezione di Persano rientra parzialmente nella Riserva Naturale Sele Tanagro, avente le medesime finalità di protezione, pertanto vanno rideterminati i suoi confini.

Si prescrive l'ampliamento della superficie delle seguenti Zone di Ripopolamento e Cattura, in quanto inferiore al minimo indicato nelle linee guida dell'ISPRA

1. Postiglione
2. Alento. Inoltre, ricadendo in un SIC, la ZRC richiede specifica Valutazione di Incidenza.
3. Masseria Improsta verificare inoltre la compatibilità degli indirizzi regionali stabiliti per la destinazione dell'azienda.
4. Picentini.

Immissioni faunistiche

Occorre definire una strategia di medio e lungo termine riguardo le esigenze di conservazione della Lepre italica, presente sul territorio provinciale. Attualmente è certa la presenza di lepre italica nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, per cui vanno escluse da immissioni di Lepre europea le zone contigue al Parco.

Incompatibile, invece, l'immissione del Muflone in quanto specie alloctona.

Si prescrive infine che l'immissione di caprioli dovranno provenire da aree in cui è accertata la presenza di Capriolo italico.

Aspetti di impatto derivanti dalla VAS

Dal Rapporto Ambientale della VAS emergono i seguenti impatti negativi:

1. Introduzione di lepre europea (da verificare caso per caso in rapporto alla presenza di lepre italica) e muflone (non consentita in quanto specie alloctona) ;
2. possibile interferenza delle ZRC con i siti Natura 2000;
3. possibile uso di specie o popolazioni alloctone nelle ZAC;
4. possibilità di effettuare immissioni faunistiche in ambiti di possibile interferenza con aree protette e siti natura 2000.

5. Rispetto al precedente Piano Faunistico vengono eliminate l'Oasi di protezione di Capo D'Orso, importante per la avifauna migratrice e nidificante, tra cui specie di importanza comunitaria (ad es. Falco pellegrino); Si prescrive pertanto l'Istituzione di un'Oasi di protezione in tale sito.
6. In mancanza di vincolo venatorio nel Parco Regionale dei Monti Lattari, risultano non protette le zone costiere del Parco, importanti per l'avifauna migratrice e nidificante, tra cui specie di importanza comunitaria (ad es. Falco pellegrino). Anche in tal caso si prescrive l'Istituzione di un'Oasi di protezione in tale sito
- 1.2 Al paragrafo 6.2 Ambiti Territoriali di Caccia - è necessario verificare le superfici indicate, sottodimensionate in relazione al calcolo della TASP. È indispensabile, inoltre, rideterminare le superfici a gestione programmata al fine di garantire una maggiore uniformità dimensionale e territoriale di tali aree, nonché un più equilibrato rapporto tra superficie e cacciatori in esse residenti, al fine di determinare per ciascun A.T.C un indice di densità venatoria minima più congruente con quello stabilito in sede Ministeriale.
- 1.2 Al paragrafo 7 Strutture faunistiche -devono essere inserite le strutture faunistiche prescritte ai punti precedenti; devono inoltre essere eliminate le Oasi di protezione già ricadenti in Aree Protette. Si prescrive inoltre l'inserimento di un vincolo formale per l'istituzione e l'avvio delle Z.R.C entro dodici mesi dalla vigenza del piano.
- 1.2 Al paragrafo 7.3 Centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo - inserire la Lepre italica e la quaglia.
- 1.2 Al paragrafo 7.4 Centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale - inserire la lepre europea, la lepre italica e la quaglia.
- 1.2 Al paragrafo 8.1 Gestione dei danni all'agricoltura ed agli allevamenti zootecnici - è necessario definire meglio la necessità di pianificazione dei piani di contenimento e controllo, da sottoporre ad eventuali specifiche Valutazioni di Incidenza.
- 1.2 Al paragrafo 9.4 Indirizzi per il monitoraggio faunistico - occorre definire meglio le specie oggetto del monitoraggio, ed introdurre il monitoraggio del prelievo basato sulla lettura dei tesserini venatori. È necessaria, inoltre la standardizzazione dei metodi di monitoraggio. In ultimo si ritiene indispensabile vincolare al monitoraggio ed ai censimenti sia la programmazione venatoria sia l'elaborazione del Calendario Venatorio.
- 1.2 Al paragrafo 9.5 Indirizzi per il calendario venatorio - deve essere evidenziata la prevalenza del principio di precauzione che renda vincolante l'applicazione dei criteri di prelievo più restrittivi, sia in termini di periodo, sia di cerniera, laddove non siano disponibili i dati di censimento e di prelievo che accertino la presenza di popolazioni faunistiche cacciabili sufficientemente stabili e numerose. Laddove invece si disponga di dati su base regionale la pianificazione del prelievo dovrà essere basata su questi.
Deve essere evidenziato, inoltre che l'attività venatoria oltre il limite del 31 gennaio, in particolare sugli Anatidi, interessa non solo gli animali svernanti, ma anche individui già di ritorno verso i quartieri riproduttivi, protetti dalla L. 157/1992.
Deve essere prevista una limitazione all'attività venatoria nelle aree interessate da incendi boschivi, ed in quelle limitrofe.
- 1.2 Si prescrive, infine, l'integrazione del Piano con la cartografia delle Aziende faunistico-venatorie ed Agrituristiche-venatorie già attive, i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistiche-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e la cartografia delle aree individuate tali istituzioni.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- D.Lgs. 152/2006;
- il regolamento regionale emanato con il D.P.G.R. n. 17 del 18.12.2009;
- D.G.R. n. 203 del 5.03.2010;

- D.G.R.C. n. 683 del 8.10.2010;
- D.G.R. n. 406 del 4.08.2011;
- D.P.G.R. n. 238 del 08/11/2011;

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di esprimere parere favorevole in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione d'Incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I reso nella seduta del 26.07.2012, relativamente al "Piano Faunistico Venatorio Regionale" proposta dalla Regione Campania A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Foreste Caccia e Pesca, prevedendo che lo stesso, oltre alle misure di mitigazione previste dal Rapporto Ambientale, venga integrato con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. al paragrafo 1.1 La gestione faunistico- venatoria - Evidenziare la normativa di riferimento, in particolare quella regionale, e verificarne la vigenza: per esempio la Direttiva 79/409/CEE "Direttiva Uccelli", è stata sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE;
 - 1.2. al paragrafo 1.2 Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Valutazione di Incidenza (V.I.) - includere la Valutazione di Incidenza e descrivere le procedure seguite;
 - 1.3. al paragrafo 2.2, Rete Natura 2000, sottoparagrafo Regolamentazione faunistico-venatoria nei Siti Natura 2000 - verificare l'attualità della normativa di riferimento; specificare inoltre le prescrizioni che l'Autorità Ambientale ha finora evidenziato in merito all'attività venatoria ordinaria (Calendario Venatorio) nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - 1.4. al paragrafo 2.3 Altre aree protette - specificare la possibilità di derogare a specifici divieti relativi alle aree protette prevista dalla normativa statale (legge 394/1991 e 157/1996 e regionale (L. R. 33/1993);
 - 1.5. al paragrafo 2.4 Aree contigue - aggiungere le Aree contigue del Parco Nazionale del Vesuvio, formalmente istituite con D.G.R. n.5304 del 6.8.1999 nonché il provvedimento regolamentare (D.P.G.R. n. 516/2001) che dispone in merito all'Attività venatoria nelle Aree Contigue del P.N.C.V.D.;
 - 1.6. al paragrafo 2.5 Zone di rispetto venatorio - aggiungere la cartografia relativa alle Aree boscate percorse dal fuoco per il periodo indicato dalla L. 353/2000; tale cartografia dovrà essere inserita ogni anno anche nel calendario venatorio; inserire inoltre tra le zone di rispetto anche:
 - le vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
 - le zone dove esistono beni monumentali;
 - i giardini, parchi pubblici e privati, i terreni adibiti ad attività sportive;
 - le aie e corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
 - le zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri dalle strade carrozzabili, ferrovie, filovie, funivie;
 - i terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve o terreni allagati da piene di fiume, così come disposto dalla vigente normativa;
 - 1.7. al paragrafo 2.6 Aspetti faunistici - limitare la parte relativa alle citazioni bibliografiche, e sintetizzare gli aspetti faunistici più rilevanti per invertebrati, pesci, anfibi e rettili, evidenziandone le relazioni con la pianificazione faunistico-venatoria; tale ultima prescrizione va applicata anche alla parte relativa ai mammiferi. Al sottoparagrafo Uccelli, correggere le specie cacciabili ed evidenziare che quelle non autoctone subiscono il divieto di immigrazione al fine di preservare gli equilibri nell'ecosistema.
 - 1.8. al paragrafo 2.9 Specie di interesse venatorio - evidenziare la norma che definisce le specie cacciabili, piuttosto che l'elenco, al fine di includere eventuali modificazioni successive; occorre specificare meglio, inoltre, al sottoparagrafo lepre che la Lepre Europea, pur non essendo autoctona ha di fatto sostituito la lepre italiana e per tale motivo si può considerare naturalizzata;

- 1.9. al paragrafo 2.10 Specie aliene e alloctone - rivedere le incoerenze relative alle due specie di Lepre, evidenziare la specie quaglia giapponese, oggetto di corpose immissioni, e specificare la descrizione delle specie alloctone citate, eventualmente al fine di evidenziarne le differenze da quelle autoctone;
- 1.10. al paragrafo 3.1 Definizione e criteri per il calcolo del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) - deve essere individuato un criterio omogeneo per il calcolo che tenga conto delle indicazioni dell'ISPRA ex INFS che nel documento tecnico n.°15, "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" elaborato ai sensi dell'art. 9, comma 11, della Legge 157/92 dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (attualmente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – I.S.P.R.A.) ha chiarito il principio ispiratore della legge 157/92, in relazione alla determinazione del T.A.S.P., teso all'individuazione del territorio potenzialmente utile per la fauna, suscettibile pertanto di essere assoggettato alla pianificazione faunistico-venatoria; il criterio deve quindi essere reso omogeneo per i piani provinciali e per quello regionale;
- 1.11. al paragrafo 4: Analisi dei PFV provinciali - per tutti i piani delle province è necessario evidenziare che:
- l'istituzione delle Oasi di protezione della fauna è finalizzata al rifugio, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica, in territori dove tali funzioni non sono altrimenti realizzabili; per tale motivo è improprio istituire tali strutture in aree già protette ai sensi della L. 394/91. È inoltre opportuno evidenziare che le zone di protezione richiamate all'articolo 1, comma 5 della L. 157/1992, come modificato dalla L. 96/2010, ove sovrapponibili alle Z.P.S. in territori non ulteriormente protetti, rappresentano i siti di elezione per l'istituzione delle Oasi di protezione della fauna.
 - l'istituzione delle Zone di ripopolamento e cattura e di Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale deve seguire criteri di idoneità ambientale specie-specifica, dimensionali, ed analitici al fine di validare le scelte effettuate; inoltre le aree individuate per l'istituzione di tali strutture qualora ricadenti nei SIC e nelle ZPS dovranno essere assoggettate a V.I. caso per caso, per l'impossibilità di stabilire genericamente ed a priori l'effetto di immissioni e/o di prelievi di specie faunistiche su tali territori.
 - l'istituzione delle Aziende Faunistico venatorie ed Agriturismo-venatorie qualora ricadenti nei SIC e nelle ZPS dovrà essere assoggettata a V.I. caso per caso, per l'impossibilità di stabilire genericamente ed a priori l'effetto delle strutture su tali territori.
 - l'istituzione delle Aree addestramento, allenamento e gare dei cani (ZAC) deve riguardare territori di scarso interesse faunistico, pertanto sono da escludere le aree protette e le ZPS, va valutato caso per caso l'interessamento di territori che fanno parte di SIC.
 - anche per gli appostamenti fissi ricadenti in SIC o ZPS con territorio non altrimenti protetto, la valutazione ambientale deve essere effettuata caso per caso.
 - verificare la completezza dell'elencazione dei valichi montani interessati da rotte migratorie e la coerenza con la definizione data dall'INFS nella nota n. 1598/T-A50 del 16.03.1993.
 - in merito alla pianificazione delle immissioni tenere conto di quanto già richiamato in merito al conflitto tra lepre europea e lepre italiana, ed alla disponibilità in quantità significative di esemplari di tali specie. Per quanto attiene le immissioni in Aree SIC e ZPS queste possono essere effettuate solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.
- 1.12. Al paragrafo 5 Compatibilità dei PFVP con le linee guida - il Piano riporta alcuni rilievi in merito all'omogeneità dei Piani provinciali ed alla rispondenza alle linee guida dell'ISPRA (ex INFS), alcuni di tali rilievi che coinvolgono le valutazioni ambientali, sono condivisi e vengono riportati nelle seguenti prescrizioni:

5.1 Avellino

Si rileva mancanza di corrispondenza tra analisi faunistica e proposte di piano; sono citate specie non presenti sul territorio (Corvo, Scoiattolo), ed attribuite specie ad ambienti diversi da quelli propri (in ambiente boschivo le averle, il gheppio, ecc.), viene del tutto omessa l'importanza di alcune aree per specie importanti (Picentini per il Lupo, Ufita - Arianese per i Nibbi).

Il calcolo della T.A.S.P. deve essere effettuato sottraendo alla superficie territoriale complessiva le superfici faunisticamente improduttive in essa ricadenti e cioè le aree urbane o fortemente urbanizzate e quelle occupate da ferrovie, autostrade e strade nei tratti extraurbani (con eccezione delle gallerie);

il Calcolo della Superficie di riferimento per la capienza venatoria

Tra le aree sottratte alla gestione programmata della caccia sono state erroneamente calcolate più volte alcune superfici:

1. aree urbane incluse nei parchi;
2. rotte migratorie dell'avifauna: il divieto venatorio è previsto solo per i valichi montani interessati dalle rotte migratorie.

Tra le ZRC proposte quella di Chianche - Petruro Irpino – Torrioni – S. Paolina – ha una estensione inferiore al minimo indicato dalle linee guida di ISPRA.

Devono essere indicate le aree idonee per l'ubicazione dei Centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo, e per i Centri privati di riproduzione della fauna selvatica anche allo stato naturale

Devono essere indicate le aree idonee per le Zone di addestramento, allenamento e gare dei cani. Per quanto riguarda le strutture proposte, non è indicato se si tratta di ZAC con o senza abbattimento di fauna. Si evidenzia che alcune delle strutture proposte o esistenti ricadono in zone non idonee, tra cui alcune in ZPS.

Gli Appostamenti fissi ex novo sono consentiti solo se rientrano nel numero di tali strutture autorizzate e presenti nell'annata 1989-90, non sono elencati e localizzati quelli già autorizzati.

Manca l'indicazione del valico montano interessato da rotte migratorie della Sella di Conza. In merito alle immissioni di Lepre europea (*Lepus europaeus*) è sempre opportuno verificare preliminarmente l'assenza della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*), nelle aree di liberazione, sicuramente segnalata nell'area di Solofra.

L'immissione della Coturnice dovrebbe essere effettuata solo successivamente ad un piano di ripopolamento basato sul monitoraggio della specie, di cui non è consentito il prelievo da tempo.

La Pernice rossa è fauna estranea a quella autoctona della Campania e pertanto la sua immissione è incompatibile con le linee guida.

Dal Rapporto Ambientale della VAS sono emersi impatti negativi da rimuovere:

1. immissioni di pernice rossa e lepre europea;
2. interferenza delle ZRC con i siti Natura 2000;
3. uso di specie o popolazioni alloctone nei centri di produzione di fauna selvatica e nelle ZAC;
4. interferenza dei centri di produzione della fauna selvatica con aree protette e con siti natura 2000;
5. interferenza delle ZAC con aree protette e con siti natura 2000;
6. appostamenti fissi anche in ZPS;
7. immissioni faunistiche in ambiti di possibile interferenza con aree protette e siti natura 2000.
8. Non risulta protetto il fiume Ofanto, importante per specie di importanza comunitaria (ad es. Lontra, Nibbio reale, Bibbio bruno, Falco pellegrino, Averla capirossa), per cui si prescrive l'istituzione di un'Oasi di protezione in tale Area:

5.2 Benevento

Si ritiene che sia da rivedere l'elenco delle specie presenti tenendo conto che la distribuzione della Coturnice in Provincia di Benevento appare sovradimensionata, la specie viene segnalata con pochi esemplari sul solo Monte Mutria.

Le seguenti specie, riportate nel Piano non sono attualmente segnalate per la Provincia di Benevento: Lepre italiana, Scoiattolo, Lontra; così come il Falco sacro l'Occhione, il Gufo reale e la Cincia dal ciuffo.

Non sono segnalate nel piano alcune specie presenti come la Balia nera e il Corvo imperiale.

La Testuggine d'acqua non è presente in Provincia di Benevento.

Il calcolo della T.A.S.P. deve essere effettuato sottraendo alla superficie territoriale complessiva le superfici faunisticamente improduttive in essa ricadenti e cioè le aree urbane o fortemente urbanizzate e quelle occupate da ferrovie, autostrade e strade nei tratti extraurbani (con eccezione delle gallerie);

Tra le aree sottratte alla gestione programmata della caccia sono state erroneamente calcolate più volte le superfici delle aree urbane incluse nei parchi;

Oasi di protezione

1. Oasi dei Colli Torrecusani – Il territorio dell'Oasi non ricade in zone di particolare interesse faunistico, né per le migrazioni né per la fauna stanziale. La sua istituzione non risulta quindi necessaria secondo le linee guida adottate.

Non deve essere prevista la “possibilità di procedere ad eventuali ristrutturazione dei confini delle oasi già esistenti”, nella relazione del Piano, se non in sede di redazione di modifica o predisposizione di nuovo Piano faunistico.

Per quanto riguarda le ZRC proposte, si prescrive la rimozione delle criticità elencate di seguito:

1. Apice, Apollosa, Circello e Santa Croce del Sannio La loro superficie è inferiore al minimo indicato dalle linee guida dell'ISPRA.
2. La sua superficie è inferiore al minimo indicato dalle linee guida dell'ISPRA.

Deve essere riportata una carta delle zone idonee all'istituzione di Aree addestramento, allevamento e gare dei cani. Tra quelle esistenti o previste, ve ne sono alcune in aree ritenute non idonee secondo le linee guida adottate nel e che per è necessaria la revisione di tali decisioni.

Per le immissioni di Lepre europea (*Lepus europaeus*) si prescrive di prevedere la verifica preliminare dell'assenza di popolazioni autoctone di Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Aspetti di impatto derivanti dalla VAS

Dal Rapporto ambientale della VAS sono emersi i seguenti impatti negativi:

1. immissioni di pernice rossa (non compatibile) e lepre europea (da verificare caso per caso in rapporto alla presenza di lepre italiana);
2. possibile uso di specie o popolazioni alloctone nei centri di produzione di fauna selvatica e nelle ZAC;
3. possibile interferenza dei centri di produzione della fauna selvatica con aree protette e con siti natura 2000;
4. possibile interferenza delle ZAC con aree protette e con siti natura 2000;
5. possibilità di effettuare immissioni faunistiche in ambiti di possibile interferenza con aree protette e siti natura 2000.

5.3 Caserta

Il PFVP della provincia di Caserta non è supportato da un'analisi faunistica basata su rilievi recenti o su valida bibliografia e sono presenti diverse inesattezze dal punto di vista faunistico, che possono determinare un'incongruenza tra situazione faunistica e pianificazione:

1. il Gufo reale è estinto in provincia di Caserta.
2. il Daino non è presente sul Matese.
3. il Corvo (*Corvus frugilegus*) non è presente in Campania.

La citazione alla specie “Pernice” va meglio definita; se ci si riferisce alla specie “Pernice rossa”, questa non è presente sul Matese. Con questo nome in alcune zone montane si fa riferimento alla Coturnice.

In ogni caso deve essere inserita una descrizione di indicatori faunistici che metta in luce chiare relazioni tra situazione faunistica e scelte di piano.

Il calcolo della T.A.S.P. deve essere effettuato sottraendo alla superficie territoriale complessiva le superfici faunisticamente improduttive in essa ricadenti e cioè le aree urbane o fortemente urbanizzate e quelle occupate da ferrovie, autostrade e strade nei tratti extraurbani (con eccezione delle gallerie);

Tra le aree sottratte alla gestione programmata della caccia sono state erroneamente calcolate più volte le superfici delle aree urbane incluse nei parchi;

La Zona di Ripopolamento e Cattura di Selvapiana comprende anche una porzione di territorio del SIC "Media Valle del Fiume Volturno". Per verificare l'assenza di interferenze con il SIC sarà necessario sottoporre il progetto a specifica e puntuale procedura di Valutazione di Incidenza.

Deve essere prevista la cartografia delle aree idonee alla istituzione di:

1. Centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo
2. Centri privati di riproduzione della fauna selvatica anche allo stato naturale
3. Aree addestramento, allevamento e gare dei cani
4. Appostamenti fissi

Per quanto riguarda la Lepre europea, si prescrive di verificare prima delle immissioni l'assenza di popolazioni autoctone di Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Le immissioni di Daino non sono compatibili con gli indirizzi adottati da questo Piano in quanto specie alloctona.

Aspetti di impatto derivanti dalla VAS

Dal Rapporto Ambientale della VAS sono emersi i seguenti impatti negativi:

1. Introduzione di lepre europea (da verificare caso per caso in rapporto alla presenza di lepre italiana);
2. possibile interferenza delle ZRC con i siti Natura 2000;
3. possibile uso di specie o popolazioni alloctone nelle ZAC;
4. possibile interferenza dei centri di produzione della fauna selvatica con aree protette e con siti natura 2000;
5. possibilità di realizzare appostamenti fissi anche in aree importanti per la fauna selvatica;
6. possibilità di effettuare immissioni faunistiche in ambiti di possibile interferenza con aree protette e siti natura 2000.

5.4 Napoli

Verificare le specie di fauna presenti e nidificanti; nella descrizione della fauna presente sono indicate specie che mancano nella bibliografia di settore: Gracchio corallino, Passera lagia, Zigolo capinero, Zigolo giallo e Coturnice, le cui popolazioni naturali sono estinte. Viceversa, non si citano specie come il Fagiano comune, Balestruccio, Cutrettola, Balia dal collare, e non si citano come regolarmente presenti (nidificanti o migranti) altre, come la Canapiglia, Codone, Mestolone, Fistione turco, Moretta tabaccata, Stercorario mezzano, Parrocchetto dal collare e Cuculo dal ciuffo;

Il calcolo della T.A.S.P. deve essere effettuato sottraendo alla superficie territoriale complessiva le superfici faunisticamente improduttive in essa ricadenti e cioè le aree urbane o fortemente urbanizzate e quelle occupate da ferrovie, autostrade e strade nei tratti extraurbani (con eccezione delle gallerie);

Tra le aree sottratte alla gestione programmata della caccia sono state erroneamente calcolate più volte le superfici delle aree urbane incluse nei parchi;

Sono state proposte Oasi di protezione in luoghi in parte già vincolati come Riserva naturale dello Stato (Vivara, Astroni) o Riserva regionale (Lago Patria) o Parco regionale (Laghi flegrei, Monte Barbaro, Monte Nuovo, ecc; Dorsale dei Monti del Partenio) o Parchi nazionali (Somma o Vesuvio). L'istituzione di tali Oasi è impropria e incompatibile con i criteri di valutazione adottati da questo Piano Regionale.

Le Zone di Ripopolamento e Cattura proposte, ricadono in Aree Natura 2000 pertanto il procedimento di istituzione di ciascuna singola ZRC deve prevedere la fase di Valutazione di Incidenza, la sovrapposizione con aree protette, inoltre determina problemi di compatibilità con la normativa Regionale in materia di aree protette. L'istituzione di ZRC

nelle foreste demaniali è in contrasto con le finalità di queste aziende e pertanto rende impraticabile il conseguimento dei fini istitutivi delle ZRC. La loro indicazione è pertanto incompatibile con le linee guida adottate.

Devono essere individuati i territori idonei per l'istituzione di Centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo, oppure escludere esplicitamente l'istituzione di tali strutture

Devono essere individuati i territori idonei per l'istituzione di Centri privati di riproduzione della fauna selvatica anche allo stato naturale, oppure escludere esplicitamente l'istituzione di tali strutture aree addestramento, allevamento e gare dei cani

Per quanto riguarda le ZAC con sparo si osserva che sono compresi territori di aree protette in cui è vietato l'utilizzo di armi; Inoltre, sono previste ZAC senza sparo in aree ZPS, dove è vietata l'istituzione di nuove strutture di questo tipo.

Devono essere rivisti i territori in cui si prevede l'istituzione di Appostamenti fissi: nel Comune di Giugliano sono inclusi territori importanti per la fauna migratrice, nonché aree protette.

Il litorale costiero non è considerabile "valico montano".

Il Valico Vesuvio e Monte Somma è già incluso in zona interdetta alla caccia (Parco Nazionale del Vesuvio); lo stesso dicasi per la Dorsale del Partenio.

Deve essere riportato il Valico di Monte Vico Alvano sui Monti Lattari.

Immissioni faunistiche

Non si ritiene che in provincia di Napoli siano presenti territori che presentino habitat idoneo alla presenza di Coturnice, e pertanto tali immissioni sono precluse;

Per quanto riguarda la Lepre europea, si prescrive di verificare prima delle immissioni l'assenza di popolazioni autoctone di Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Aspetti di impatto derivanti dalla VAS

Nel Rapporto Ambientale sono stati individuati i seguenti impatti negativi:

1. Introduzione di lepre europea; (da verificare caso per caso in rapporto alla presenza di lepre italiana);
2. possibile interferenza delle ZRC con i siti Natura 2000;
3. possibile uso di specie o popolazioni alloctone nelle ZAC;
4. possibile interferenza dei centri di produzione della fauna selvatica con aree protette e con siti natura 2000;
5. pianificazione di appostamenti fissi anche in aree importanti per la fauna selvatica;
6. possibilità di effettuare immissioni faunistiche in ambiti di possibile interferenza con aree protette e siti natura 2000;
7. Rispetto al precedente Piano Faunistico vengono eliminate le seguenti zone importanti per l'avifauna migratrice e nidificante, tra cui specie di importanza comunitaria (ad es. Falco pellegrino):
 - Punta Caruso di Ischia
 - Isola di Capri
 - Costiera Amalfitana (tratto in provincia di Napoli)

Si prescrive pertanto l'istituzione di un'Oasi di protezione in almeno uno dei siti indicati.

5.5 Salerno

Il calcolo della T.A.S.P. deve essere effettuato sottraendo alla superficie territoriale complessiva le superfici faunisticamente improduttive in essa ricadenti e cioè le aree urbane o fortemente urbanizzate e quelle occupate da ferrovie, autostrade e strade nei tratti extraurbani (con eccezione delle gallerie);

L'oasi di protezione di Persano rientra parzialmente nella Riserva Naturale Sele Tanagro, avente le medesime finalità di protezione, pertanto vanno rideterminati i suoi confini.

Si prescrive l'ampliamento della superficie delle seguenti Zone di Ripopolamento e Cattura, in quanto inferiore al minimo indicato nelle linee guida dell'ISPRA

1. Postiglione
2. Alento. Inoltre, ricadendo in un SIC, la ZRC richiede specifica Valutazione di Incidenza.

3. Masseria Improsta verificare inoltre la compatibilità degli indirizzi regionali stabiliti per la destinazione dell'azienda.

4. Picentini.

Immissioni faunistiche

Occorre definire una strategia di medio e lungo termine riguardo le esigenze di conservazione della Lepre italiana, presente sul territorio provinciale. Attualmente è certa la presenza di lepre italiana nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, per cui vanno escluse da immissioni di Lepre europea le zone contigue al Parco.

Incompatibile, invece, l'immissione del Muflone in quanto specie alloctona.

Si prescrive infine che l'immissione di caprioli dovranno provenire da aree in cui è accertata la presenza di Capriolo italiano.

Aspetti di impatto derivanti dalla VAS

Dal Rapporto Ambientale della VAS emergono i seguenti impatti negativi:

1. Introduzione di lepre europea (da verificare caso per caso in rapporto alla presenza di lepre italiana) e muflone (non consentita in quanto specie alloctona) ;
 2. possibile interferenza delle ZRC con i siti Natura 2000;
 3. possibile uso di specie o popolazioni alloctone nelle ZAC;
 4. possibilità di effettuare immissioni faunistiche in ambiti di possibile interferenza con aree protette e siti natura 2000.
 5. Rispetto al precedente Piano Faunistico vengono eliminate l'Oasi di protezione di Capo D'Orso, importante per la avifauna migratrice e nidificante, tra cui specie di importanza comunitaria (ad es. Falco pellegrino); Si prescrive pertanto l'Istituzione di un'Oasi di protezione in tale sito.
 6. In mancanza di vincolo venatorio nel Parco Regionale dei Monti Lattari, risultano non protette le zone costiere del Parco, importanti per l'avifauna migratrice e nidificante, tra cui specie di importanza comunitaria (ad es. Falco pellegrino). Anche in tal caso si prescrive l'Istituzione di un'Oasi di protezione in tale sito
- 1.13. Al paragrafo 6.2 Ambiti Territoriali di Caccia - è necessario verificare le superfici indicate, sottodimensionate in relazione al calcolo della TASP. È indispensabile, inoltre, rideterminare le superfici a gestione programmata al fine di garantire una maggiore uniformità dimensionale e territoriale di tali aree, nonché un più equilibrato rapporto tra superficie e cacciatori in esse residenti, al fine di determinare per ciascun A.T.C un indice di densità venatoria minima più congruente con quello stabilito in sede Ministeriale.
- 1.14. Al paragrafo 7 Strutture faunistiche -devono essere inserite le strutture faunistiche prescritte ai punti precedenti; devono inoltre essere eliminate le Oasi di protezione già ricadenti in Aree Protette. Si prescrive inoltre l'inserimento di un vincolo formale per l'istituzione e l'avvio delle Z.R.C entro dodici mesi dalla vigenza del piano.
- 1.15. Al paragrafo 7.3 Centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo - inserire la Lepre italiana e la quaglia.
- 1.16. Al paragrafo 7.4 Centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale - inserire la lepre europea, la lepre italiana e la quaglia.
- 1.17. Al paragrafo 8.1 Gestione dei danni all'agricoltura ed agli allevamenti zootecnici - è necessario definire meglio la necessità di pianificazione dei piani di contenimento e controllo, da sottoporre ad eventuali specifiche Valutazioni di Incidenza.
- 1.18. Al paragrafo 9.4 Indirizzi per il monitoraggio faunistico - occorre definire meglio le specie oggetto del monitoraggio, ed introdurre il monitoraggio del prelievo basato sulla lettura dei tesserini venatori. È necessaria, inoltre la standardizzazione dei metodi di monitoraggio. In ultimo si ritiene indispensabile vincolare al monitoraggio ed ai censimenti sia la programmazione venatoria sia l'elaborazione del Calendario Venatorio.
- 1.19. Al paragrafo 9.5 Indirizzi per il calendario venatorio - deve essere evidenziata la prevalenza del principio di precauzione che renda vincolante l'applicazione dei criteri di prelievo più restrittivi, sia in termini di periodo, sia di carniere, laddove non siano disponibili i dati di censimento e di prelievo che accertino la presenza di popolazioni faunistiche cacciabili

sufficientemente stabili e numerose. Laddove invece si disponga di dati su base regionale la pianificazione del prelievo dovrà essere basata su questi.

Deve essere evidenziato, inoltre che l'attività venatoria oltre il limite del 31 gennaio, in particolare sugli Anatidi, interessa non solo gli animali svernanti, ma anche individui già di ritorno verso i quartieri riproduttivi, protetti dalla L. 157/1992.

Deve essere prevista una limitazione all'attività venatoria nelle aree interessate da incendi boschivi, ed in quelle limitrofe.

- 1.20. Si prescrive, infine, l'integrazione del Piano con la cartografia delle Aziende faunistico-venatorie ed Agriturismo-venatorie già attive, i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e la cartografia delle aree individuate tali istituzioni.
2. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto all' Autorità proponente e al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
3. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri